



STATUTO DEL CIRCOLO DEL TENNIS PALERMO A.S.D.

Parte Prima SCOPO - COLORI - SEDE SOCIALE

Art. 1 Il «Circolo del Tennis Palermo Associazione sportiva dilettantistica» è stato costituito a norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile - con l'originaria denominazione di «Tennis Club Palermo» - il 1° Gennaio 1926. La sua durata è illimitata; non ha fini di lucro e i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette.

Il Circolo è un ente associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e si è uniformato ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche e integrazioni.

Il Circolo è affiliato alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale si obbliga, per sé e per i propri associati e tesserati, ad osservare e fare osservare lo statuto, i regolamenti e ogni altra normativa federale, impegnandosi, altresì, a conformarsi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I.

Il Circolo è retto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. I suoi colori sociali sono il blu ed il rosso.

Lo scopo fondamentale del Circolo è quello della promozione e diffusione del gioco del tennis, attraverso ogni iniziativa, concernente l'attività sportiva agonistica o amatoriale e l'attività didattica, idonea a tale scopo. Il Circolo svolge attività con fini sociali, ricreative e culturali e può aderire anche a federazioni sportive di carattere nautico, riconosciute dal C.O.N.I. e alla Federazione Italiana Gioco Bridge, anch'essa riconosciuta dal C.O.N.I.

Art. 2 Il Circolo ha la propria sede in Palermo, Viale del Fante n.3. Potrà disporre di altri campi e locali in altri luoghi anche della Provincia.

Parte Seconda DEI SOCI E DEI GIOCATORI DEL CIRCOLO

Art. 3 I Soci del Circolo si distinguono in cinque categorie: Onorari, Benemeriti, Fondatori, Vitalizi e Ordinari. A questi si aggiungono i "giocatori del Circolo".

La qualifica di Socio Vitalizio non potrà più essere attribuita, ferma restando la conferma per chi rientra in atto in tale categoria.

Art. 4 La qualifica di < Socio Onorario > è attribuita dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta della Deputazione, esclusivamente a quelle persone di nazionalità italiana o straniera che, per essersi segnalate in qualsiasi settore sociale, possano conferire lustro al Sodalizio.

La qualifica di < Socio Onorario > è a vita; essa non comporta alcun obbligo di contribuzione, restando aperta la possibilità di volontarie elargizioni a titolo di liberalità.

L'elenco dei < Soci Onorari >, completo anche dei nominativi di quelli defunti, sarà tenuto ed esposto - ad honorem - nei locali sociali.

Art. 5 La qualifica di < Socio Benemerito > è attribuita dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta della Deputazione, esclusivamente a quelle persone che si siano efficacemente adoperate per lo sviluppo e l'incremento del Sodalizio.

La qualifica di < Socio Benemerito > è a vita; essa non comporta obbligo di contribuzione, restando aperta la possibilità di volontarie elargizioni a titolo di liberalità.

L'elenco dei < Soci Benemeriti > completo anche dei nominativi di quelli defunti, sarà tenuto ed esposto - ad honorem - nei locali sociali.

Art. 6 La qualifica di < Socio Fondatore > è riservata esclusivamente a coloro che il 1° Gennaio 1926 hanno fondato il Circolo, firmando l'atto di Costituzione, in cui si riservano, previa rinuncia al rimborso delle somme erogate, il diritto di esonero dal pagamento di contribuzioni future, a qualsiasi titolo.

I < Soci Fondatori > firmatari dell'atto di Costituzione del Circolo sono:

Albanese Aurelio, Albanese Giuseppe, Barbera Alfredo, Barbera Ernesto, Barbera Giovanni, Barbera Giuseppe, Barbera Manfredi, Brancaleone Rodolfo, Caruso Gaetano, Cirino Giuseppe, Chiaramonte Pietro, Di Pasquale Alessandro, Ferro Attilio, Giordano Guido, Grifeo Vincenzo, Lazzaro Federico, Liguori Franz, Lo Curcio Giuseppe, Lo Curcio Placido, Lo Curcio Umberto, Quartana Pietro, Rivas Alberto, Trigona Benedetto, Ugo Giuseppe Vittorio.

L'elenco dei < Soci Fondatori > completo, anche dei nomi di quelli defunti, sarà tenuto ed esposto - ad honorem - nei locali sociali.

Art. 7 Il < Socio Vitalizio > è dispensato da qualsiasi obbligo di contribuzione, restando aperta la possibilità di volontarie elargizioni a titolo di liberalità.

L'elenco dei < Soci Vitalizi > sarà tenuto esposto nei locali sociali.

Art. 8 La qualifica di < Socio Ordinario > è attribuita dalla Deputazione del Circolo su domanda dell'interessato che dovrà recare anche la firma di un genitore, se si tratti di candidato ancora minorenni e, in ogni caso, le firme di due Soci presentatori, i quali dovranno risultare, alla data della presentazione della domanda, in regola con i contributi dovuti al Circolo.

Il coniuge non separato legalmente del socio ed i figli, anche nati da precedente matrimonio, di età inferiore a 30 anni, purché iscritti nel certificato di stato di famiglia del genitore socio, possono frequentare i locali del Circolo. Essi non possono fruire degli impianti relativi al gioco del tennis. Possono fruire degli altri impianti e servizi solo nei limiti dei regolamenti periodicamente emanati dalla Deputazione.

Il coniuge non separato legalmente e i figli minorenni possono chiedere la iscrizione alla categoria di Socio ordinario, previa domanda di ammissione, con esenzione dal pagamento della tassa di ingresso. I figli maggiorenni di Socio, con età inferiore a 30 anni, purché iscritti nel certificato di stato di famiglia del genitore socio, avranno la agevolazione di una tassa di ammissione pari al 50% della tassa ordinaria, in caso di ammissione.

I figli maggiorenni di Socio non iscritti nel certificato di stato di famiglia del genitore Socio, ed i figli maggiorenni di Socio, di età superiore a 30 anni, ancorché iscritti nel certificato di stato di famiglia del genitore Socio, non avranno tale agevolazione.

Il rapporto contratto dal Socio Ordinario decorre dal giorno della delibera di ammissione, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovabile.

Le tasse d'ingresso e i contributi mensili dei Soci Ordinari sono stabiliti anno per anno dalla Deputazione del Circolo.

Art. 9 La qualifica di "Giocatore del Circolo" è attribuita, con delibera della Deputazione, su proposta motivata del Deputato allo sport, a giocatori non soci, dotati di spiccata bravura tennistica, classificatisi possibilmente nei posti d'onore in manifestazioni a carattere almeno regionale, e che abbiano dato prova di rigorosa disciplina.

Coloro ai quali è attribuita la qualifica di "Giocatore del Circolo" sono dispensati dal pagamento di qualsiasi contributo, nonché delle tasse di partecipazione a gare sportive in difesa dei colori del Circolo. Essi possono frequentare i locali sociali, solo se così deliberato dalla Deputazione.

La qualifica di Giocatore del Circolo è revocabile in qualsiasi momento con delibera della Deputazione su proposta motivata di un Deputato>.

Art. 10 Chiunque, italiano o straniero, purché residente a Palermo, potrà avanzare domanda di ammissione a Socio Ordinario a mezzo di apposito modulo fornito dal Circolo, accompagnato da due fotografie - formato tessera -del candidato.

Art. 11 Le domande di ammissione a Socio Ordinario, unitamente alle rispettive fotografie, dovranno restare esposte nell'apposito quadro dei locali sociali, per un minimo di 8 giorni affinché i Soci possano eventualmente informare la Deputazione delle ragioni che potrebbero rendere non gradita l'appartenenza del candidato al Circolo.

Trascorso detto periodo, le domande saranno ritirate per essere sottoposte all'approvazione della Deputazione.

Art. 12 Le votazioni per l'accettazione di nuovi Soci sono segrete. In esse ogni voto negativo è pari a tre voti positivi. La votazione risulterà, quindi favorevole, se la differenza fra il numero dei voti positivi ed il triplo dei voti negativi sarà maggiore a zero.

Art. 13 Le ammissioni di nuovi Soci sono comunicate agli interessati dal Deputato Segretario.

Art. 14 La domanda di un candidato che ha riportato una votazione sfavorevole, non potrà essere ripresentata se non dopo un periodo di sei mesi.

Art. 15 Il socio con almeno due anni di appartenenza al Circolo che, per comprovati e documentati motivi lavorativi e/o di studio, dimostri di doversi allontanare dalla provincia di Palermo per un periodo non inferiore ad un anno può presentare al deputato agli interni domanda per essere incluso nella categoria di "socio assente"; in caso di accoglimento della domanda, sarà tenuto al versamento di una quota pari al 20% della quota ordinaria determinata annualmente dalla Deputazione, oltre che dei contributi straordinari; in caso di richiesta di rientro nella categoria di socio ordinario prima di un anno, il socio sarà tenuto a versare le quote mensili pregresse.

Il socio assente può frequentare il circolo per trenta giorni all'anno, previa comunicazione scritta al deputato agli interni, ulteriori accessi comporteranno la decadenza dai benefici concessi; in tale periodo potrà utilizzare gli impianti sportivi in base a quanto previsto dai regolamenti d'uso degli stessi.

Il Deputato agli interni predispone ed aggiorna il registro dei soci assenti.

Il Socio assente non può essere eletto a ricoprire cariche sociali e non ha diritto di voto alle relative elezioni. Durante il periodo di assenza sono sospesi i benefici di cui godono i familiari di socio.

La richiesta di cancellazione dall'albo può essere avanzata soltanto un mese prima della scadenza dell'impegno annuale. In mancanza di tale richiesta, l'impegno si intende rinnovato, per la stessa durata annuale, a norma dell'art. 8.

Anche le dimissioni devono essere presentate con comunicazione indirizzata al Presidente del Circolo, con raccomandata con ricevuta di ritorno. La Deputazione decide in merito.

Potrà dimettersi in qualsiasi tempo il Socio Ordinario che, unitamente alla richiesta di cancellazione dall'albo, versi alla cassa sociale l'importo dei contributi mensili da lui dovuti fino alla scadenza del rapporto contratto.

Art. 16 Il Socio Ordinario, che ha ottenuto la cancellazione dall'Albo Sociale per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda, a norma dell'art. 8. Se si tratta di ex socio da non più di 10 anni, avrà la agevolazione di una tassa di ammissione pari al 50% della tassa ordinaria, in caso di ammissione. Se si tratta di ex socio da più di 10 anni, non avrà tale agevolazione.

Parte Quarta DELLA MOROSITA'

Art. 17 I Soci Ordinari hanno l'obbligo di pagare le quote sociali a bimestre anticipato, entro il giorno 10 di ogni bimestre.

Colui che non avrà adempiuto a detto obbligo, dopo il giorno 20 del mese successivo sarà invitato con lettera raccomandata a provvedere ai pagamenti dovuti; trascorsi

infruttuosamente 10 giorni dall'invito, il Socio sarà dichiarato moroso a tutti gli effetti e sulle quote bimestrali non pagate sarà comunque applicata una indennità di mora nella misura che, in sede di bilancio preventivo, determinerà ogni anno la Deputazione.

La Deputazione dovrà deliberare in merito al Socio che non avrà soddisfatto i suoi obblighi di pagamento e potrà radiarlo dal Circolo. In tal caso il nome del Socio sarà cancellato dall'albo e iscritto nell'elenco dei Soci morosi.

Art. 18 Chi è stato radiato per morosità non potrà tornare a far parte del Sodalizio se non abbia regolato la sua posizione debitoria e ripresentato la domanda di ammissione.

La Deputazione in caso di accoglimento, potrà esentarlo dal pagamento della tassa d'ingresso.

Parte Quinta PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE

Art. 19 Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni appartenenti al Circolo a qualsiasi titolo.

Art. 20 Il patrimonio sociale appartiene all'Associazione e viene regolato dal D.L. 4/12/97 n.460 e successive eventuali modifiche.

In caso di scioglimento per qualunque causa, sussiste l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazioni imposta dalla legge.

Art. 21 Le entrate ordinarie del Circolo sono costituite:

- a) dalle tasse di ammissione dei nuovi Soci;
- b) dai contributi mensili.

Le entrate straordinarie del Circolo sono costituite:

- a) dagli introiti di riunioni sportive e mondane;
- b) da contributi, sussidi, elargizioni;
- c) dal ricavato della vendita di oggetti, attrezzature usate;
- d) dalle tasse per l'uso delle attrezzature sportive e dalle tasse di gioco.

Vige la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Parte Sesta DELLE ASSEMBLEE

Art. 22 Spetta all'Assemblea dei Soci, costituita da tutti i Soci maggiorenni:

- 1) Eleggere gli Organi Sociali;
- 2) Nominare i Soci Onorari e Benemeriti;
- 3) Discutere ed approvare i bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- 4) Deliberare sui provvedimenti di radiazione proposti dal Collegio dei Probiviri, ad eccezione di quelli per morosità, che sono di competenza esclusiva della Deputazione a norma dell'art. 17;
- 5) Provvedere alle eventuali modifiche del presente Statuto, a norma dell'art. 23;
- 6) Deliberare sull'eventuale scioglimento del Circolo, a norma dell'art. 23.

Art. 23 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci relativa a modifiche dello Statuto Sociale è validamente costituita se sono presenti in prima convocazione la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione un ottavo più uno degli aventi diritto.

L'Assemblea dei Soci relativa allo scioglimento del Sodalizio è validamente costituita se sono presenti tanto in prima che in seconda convocazione i 2/3 degli aventi diritto.

In nessuna assemblea è consentito l'utilizzo della delega.

Le deliberazioni delle Assemblee dei Soci sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre le deliberazioni dell'Assemblea dei soci per le modifiche dello statuto sociale, sono valide con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 24 L'Assemblea dei Soci si riunisce in seduta ordinaria entro il mese di Febbraio di ogni anno per discutere ed approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo nonché, quando occorra, per l'elezione delle cariche sociali.

Potrà essere convocata in seduta straordinaria tutte le volte che la Deputazione lo riterrà opportuno o non meno di un decimo dei Soci maggiorenni ne faccia precisa domanda, motivando l'ordine del giorno.

In caso di richiesta regolarmente presentata, la Deputazione ha l'obbligo di indire la riunione dell'Assemblea dei Soci entro il periodo di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta

Art. 25 Le convocazioni per le riunioni dell'Assemblea Generale dei Soci, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, devono essere fatte a mezzo d'invito a tutti i Soci componenti l'Assemblea Generale stessa con un preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 26 Tutte le Assemblee validamente convocate saranno presiedute alla loro apertura dal Presidente del Circolo, il quale successivamente inviterà l'Assemblea a nominare nel suo seno il Presidente della seduta.

Art. 27 In tutte le riunioni di Assemblea potranno essere discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno e nell'ordine in cui sono elencati.

Art. 28 Tutti i Soci componenti l'Assemblea possono prenotarsi in segreteria per discutere gli argomenti dell'ordine del giorno e possono chiedere la parola durante la riunione di Assemblea.

Il Presidente della Seduta, nel concedere la parola, dovrà dare la precedenza a coloro che si sono preventivamente prenotati.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca nell'adunanza, il Presidente della Seduta comunicherà ai convenuti il giorno e l'ora di prosecuzione della discussione, senza altri inviti.

Art. 29 Le deliberazioni delle Assemblee sono inoppugnabili ed impegnano senza alcuna eccezione tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

Non si potrà tornare a trattare un argomento respinto se non prima trascorsi almeno tre mesi.

Art. 30 Le votazioni si faranno nella maniera ritenuta opportuna dall'Assemblea. Trattandosi di affari personali o riservati le votazioni avverranno sempre a scrutinio segreto.

Parte Settima DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 31 Gli Organi Sociali sono:

- a) La Deputazione;
- b) Il Collegio Sindacale;
- c) Il Collegio dei Probiviri

Art. 32 Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito. La durata delle cariche sociali sarà di un quadriennio olimpico e le assemblee per le elezioni delle cariche sociali dovranno svolgersi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello della Celebrazione dei Giochi olimpici.

Le cariche di presidente, deputato e sindaco non possono essere ricoperte dal medesimo socio per più di due mandati consecutivi.

Art. 33 La Deputazione del Circolo è costituita da 11 membri e precisamente:

- a) Il Presidente;

- b) Un Vice Presidente;
- c) Un Deputato segretario;
- d) Un Deputato tesoriere;
- e) Un Deputato allo sport;
- f) Un Deputato all'interno ed ai giochi;
- g) Un Deputato agli impianti e attrezzature;
- h) Quattro Deputati.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri estranei alla Deputazione.

La Deputazione ed il Collegio Sindacale vengono eletti dall'Assemblea dei Soci per una durata di quattro anni. In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa dalla carica del Presidente e/o della maggioranza dei membri della Deputazione viene meno l'intero Organo e dovrà essere immediatamente convocata, a cura del Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea dei Soci per procedere a nuove elezioni. La Deputazione così eletta resterà in carica sino alla naturale scadenza del quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un Deputato, appartenente alla lista del Presidente eletto, subentra nella carica il primo dei non eletti della stessa lista.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un Deputato non appartenente alla lista del Presidente eletto, subentra nella carica il candidato non eletto, che abbia avuto il maggior numero di preferenze, tra i candidati delle altre liste e degli indipendenti.

Esaurita la possibilità di sostituzioni con i candidati non eletti, è cooptato nella Deputazione, su proposta del Presidente approvata dalla Deputazione, un socio in possesso dei requisiti per l'elezione a Deputato.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più membri del Collegio Sindacale, la Deputazione, esaurite le possibili sostituzioni con i primi dei non eletti, dovrà convocare immediatamente l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla data di scadenza degli altri.

I componenti della Deputazione e del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal C.O.N.I.

Art. 34 Le votazioni per l'elezione a tutte le cariche sociali avvengono contemporaneamente.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni. Sono eleggibili alla carica di Presidente i soci che abbiano l'età minima di 28 anni e almeno 10 anni di appartenenza al Circolo. Sono eleggibili alle altre cariche i soci che abbiano l'età minima di 22 anni e almeno 4 anni di appartenenza al Circolo.

La votazione per l'elezione alle cariche sociali di Presidente e di Deputato avviene su unica scheda, che contiene il nome di ogni capolista, candidato alla carica di Presidente con i nomi di non più di 10 candidati alla carica di Deputato di lista. La scheda può contenere inoltre i nomi di candidati alla carica di Deputato, non appartenenti a liste, ovvero indipendenti. Ciascun elettore può votare scegliendo un solo capolista candidato Presidente, ed esprimendo un massimo di dieci preferenze da dare ai candidati alla carica di Deputato appartenenti a liste e/o indipendenti.

E' nulla la scheda che contiene il voto per più di un capolista candidato Presidente, ovvero più di dieci voti di preferenza a candidati.

La votazione per l'elezione a Sindaco avviene su altra scheda contenente il nome dei singoli candidati. L'elettore deve esprimere non più di tre preferenze. E' nulla la scheda contenente più di tre preferenze a candidati a Sindaci.

Le liste elettorali, sottoscritte dai candidati alle cariche di Presidente, di Deputato di lista e di Deputato indipendente, e le candidature alla carica di Sindaco devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per le elezioni in prima convocazione. Non è ammessa candidatura a più cariche sociali.

A scrutinio avvenuto, è proclamato eletto alla carica di Presidente il capolista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano per appartenenza al Circolo.

La ripartizione dei seggi di Deputato avviene con sei seggi alla lista del Presidente capolista, che ha ottenuto la maggioranza.

La elezione a Deputato viene attribuita, per ordine di preferenze ricevute, ai primi sei candidati della lista del Presidente eletto. In caso di parità, al candidato più anziano per appartenenza al Circolo.

I rimanenti seggi vengono assegnati, in ordine di preferenze ricevute, ai candidati della lista del Presidente eletto, ai candidati delle altre liste, o ai candidati indipendenti. In caso di parità, al candidato più anziano per appartenenza al Circolo.

Nel caso in cui vi sia un solo candidato alla carica di Presidente capolista, sarà eletto Presidente, e saranno eletti Deputati i primi sei candidati della lista del Presidente, secondo la quantità di voti di preferenza ricevuti. Gli altri quattro Deputati saranno eletti tra i candidati indipendenti, secondo la quantità di voti di preferenza ricevuti. In caso di mancanza di candidati eleggibili, saranno cooptati nella Deputazione, su proposta del Presidente approvata dalla Deputazione, eletta secondo quanto previsto sopra, anche se in numero inferiore a dieci, altri soci in possesso dei requisiti per l'elezione a Deputato.

Sono proclamati Sindaci i tre candidati più votati. La carica di Presidente del Collegio dei Sindaci spetta al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti al candidato con maggiore anzianità di appartenenza al Circolo.

Parte Ottava DELLA DEPUTAZIONE

Art. 35 La Deputazione, eletta secondo le norme dell'art. 34, si riunirà entro 8 giorni dalla sua nomina per la distribuzione delle funzioni con decisione che può essere presa per acclamazione o, nel caso se ne facesse espressa richiesta, per votazione con scheda segreta. La scelta del Vice Presidente è riservata al Presidente. Similmente entro 8 giorni dalla nomina si riunirà il Collegio Sindacale.

Art. 36 La Deputazione si riunirà in seduta ordinaria almeno una volta al mese ed in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente o almeno due componenti lo riterranno necessario. Le sedute della Deputazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente e sono valide in unica convocazione, quando vi è l'intervento di almeno 5 componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Le deliberazioni saranno valide se prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente della seduta forma la maggioranza.

Art. 37 Il Deputato che per quattro sedute consecutive non sarà intervenuto alle riunioni della Deputazione, senza aver giustificata la propria assenza - anche telefonicamente - dovrà essere considerato dimissionario volontario e dovrà essere sostituito immediatamente a norma dell'art. 34.

Tanto il Deputato dimissionario, quanto quello che lo avrà sostituito, dovranno essere informati sollecitamente con lettera raccomandata a firma del Presidente, dell'avvenuta sostituzione ed il nuovo Deputato, pertanto, dalla data di detta comunicazione, assumerà la carica del Deputato uscente.

Art. 38 La Deputazione ha le seguenti funzioni:

- 1) Curare e sorvegliare che i Soci osservino rigorosamente il presente Statuto, nonché i vari regolamenti interni e le disposizioni emanate dalla Deputazione stessa e dalla F.I.T.;
- 2) Redigere annualmente il programma sportivo e mondano e organizzare le relative manifestazioni, anche con la collaborazione dei Soci;

- 3) Curare L'amministrazione dei beni del circolo e compilare annualmente i bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi che, approvati dal Collegio sindacale, sono portati all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
- 4) Convocare le Assemblee Generale dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria;
- 5) Proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche del presente Statuto, lo scioglimento del Sodalizio e l'adozione di gravi sanzioni disciplinari contro il Socio che non si sia comportato correttamente dentro e fuori i locali sociali;
- 6) Assumere gli impiegati del Circolo e fissare le relative mansioni e retribuzioni;
- 7) Deliberare sui regolamenti e provvedimenti interni;
- 8) Deliberare in merito all'accettazione di nuovi Soci Ordinari, degli ospiti Temporanei, alla nomina dei Giocatori del Circolo ed alla radiazione dei Soci morosi, che vengono iscritti in apposito registro;
- 9) Risolvere inappellabilmente qualsiasi controversia possa sorgere fra i Soci per questioni sociali, fatte salve le competenze del Collegio dei Provirii;
- 10) Proibire qualsiasi riunione nei locali sociali, avente scopo politico;
- 11) Curare l'esatta tenuta dell'albo dei Soci, nonché l'inventario dei beni patrimoniali del Circolo che aggiornato al 31 Dicembre di ogni anno, resterà a disposizione dei Soci, in Segreteria;
- 12) Provvedere al disbrigo di tutte le pratiche relative ai rapporti con i terzi;
- 13) Stabilire annualmente le quote sociali.

Art. 39 La Deputazione resta in carica fino alla nomina della nuova Deputazione.

IL PRESIDENTE

Art. 40 Il Presidente ha la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi, dirige la seduta della deputazione, sceglie in seno ad essa il vice Presidente, firma la corrispondenza ufficiale, rappresenta il Circolo in tutti gli affari, firma i mandati di importo superiore alla cifra fissata annualmente dalla Deputazione, i verbali della Deputazione, rappresenta il Circolo in tutte le liti mosse o da promuovere, può nominare avvocati o procuratori legali, firma qualunque atto impegnativo per il Circolo e può assegnare ad uno o più Deputati speciali compiti, che ritenga meritevoli di particolare attenzione. Il Presidente coordina lo svolgimento delle funzioni dei Deputati e può delegare tali compiti ad altri membri della Deputazione.

In caso di assenza temporanea o impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente o, in mancanza di questi, dal deputato più anziano in età. Nel caso l'impedimento o l'assenza si prolunghino oltre due mesi, si procederà a nuove elezioni.

Art. 41 Il Presidente potrà prendere qualsiasi decisione immediata, conveniente per l'ordine e il decoro del Circolo, purché non in contrasto con le norme dello Statuto Sociale e con quelle dei regolamenti e disposizioni interne in vigore.

IL DEPUTATO SEGRETARIO

Art. 42 Spetta al Deputato Segretario:

- 1) Tenere l'ordinaria corrispondenza del Circolo;
- 2) Curare la redazione dei verbali delle riunioni della Deputazione e delle Assemblee, in libri separati, firmandoli assieme al Presidente delle sedute;
- 3) Conservare tutti gli atti del Circolo;
- 4) Firmare gli inviti per le riunioni della Deputazione o delle Assemblee, nonché le partecipazioni per trattenimenti sportivi e mondani;
- 5) Comunicare agli interessati l'ammissione a Socio, l'accettazione delle domande di congedo o delle dimissioni, nonché la cancellazione dal ruolo di Soci per morosità;
- 6) Curare l'esatta tenuta degli albi dei Soci, che saranno in permanenza aggiornati, mediante schede, in Segreteria.

Art. 43 Il Deputato Segretario può essere coadiuvato in tutti i suoi compiti da persona di sua fiducia, Socio o non (ed in questo caso anche retribuito) che però non potrà firmare né la corrispondenza né alcun altro documento, senza una speciale autorizzazione del Deputato Segretario, che rimane sempre il responsabile.

Il coadiutore del Deputato Segretario potrà anche intervenire alle riunioni della Deputazione, restando senza diritto al voto, nonché a quelle Assemblee, nelle quali, se non Socio costituente l'Assemblea resterà senza diritto a voto.

IL DEPUTATO TESORIERE

Art. 44 Il Deputato Tesoriere è il responsabile della cassa sociale. Egli non potrà tenere presso di sé in contanti una somma che superi la cifra fissata annualmente dalla Deputazione.

Spetta al Deputato Tesoriere:

- 1) Preparare il bilancio preventivo per il nuovo anno finanziario, d'accordo con il Deputato allo Sport ed il Deputato all'interno ed ai giochi, rispettivamente per la parte sportiva e per la parte mondana, perchè dopo l'approvazione del Collegio Sindacale e della Deputazione, sia portato in discussione all'Assemblea dei Soci nella seduta ordinaria della prima quindicina di Febbraio;
- 2) Compilare il bilancio consuntivo dell'anno trascorso perchè, dopo l'approvazione del Collegio Sindacale e della Deputazione, sia sottoposto all'esame dell'Assemblea Generale dei Soci nella stessa seduta ordinaria della prima quindicina di Febbraio;
- 3) Tenere, nei locali sociali, la contabilità in appositi libri, sotto la sua personale responsabilità;
- 4) Riferire alla Deputazione in merito alle entrate ordinarie e straordinarie del Circolo, segnalando i Soci che si rendessero morosi;
- 5) Dare completa giustificazione di tutte le spese sostenute;
- 6) In caso di assenza od impedimento, delegare la tenuta della Cassa e dei relativi registri ad un Deputato all'uopo destinato da apposita delibera della Deputazione;
- 7) Fare firmare al Presidente i mandati di pagamento che superano €25,82 e firmare quelli inferiori.

Art. 45 Il Deputato Tesoriere può essere coadiutato in tutte le sue funzioni da persona di sua fiducia, Socio o non, con le stesse limitazioni di cui al precedente art. 43, relative al coadiutore del Deputato Segretario.

Le funzioni di coadiutore del Deputato Segretario e di coadiutore del Deputato Tesoriere possono essere affidate alla stessa persona.

IL DEPUTATO ALLO SPORT

Art. 46 Spetta al Deputato allo Sport:

- 1) Procurare i programmi e curare lo svolgimento delle manifestazioni sportive;
- 2) Curare il rigoroso rispetto dei regolamenti sportivi approvati dalla Deputazione, richiamare al dovere il Socio manchevole e, in caso di gravi infrazioni, informare la Deputazione;
- 3) Dirigere il personale addetto alla manutenzione dei campi ed agli spogliatoi;
- 4) Sorvegliare la buona efficienza dei campi e degli impianti sportivi;
- 5) Stabilire il turno del periodo di riposo dei campi in dipendenza delle varie stagioni, nonché gli eventuali turni di giocatori sui campi di gioco nei giorni di maggiore frequenza;
- 6) Stabilire le varie categorie dei giocatori ed i campi sui cui avranno diritto a giocare;
- 7) Dirigere e controllare gli eventuali corsi di addestramento degli elementi giovani che abbiano speciali attitudini, stabilendo i vari turni delle lezioni.

Il Deputato allo Sport, su conforme parere della Deputazione, potrà nominare uno o più collaboratori.

IL DEPUTATO ALL'INTERNO ED AI GIOCHI

Art. 47 Spetta al Deputato all'interno ed ai giochi:

- 1) Sorvegliare che i locali del circolo siano in perfetto stato di pulizia e di ordine;
- 2) Controllare il mantenimento della disciplina nei locali del circolo, fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri;
- 3) Dirigere il personale adibito al servizio interno;
- 4) Sorvegliare lo svolgimento dei giochi, ricevere dal personale addetto gli incassi delle tasse dei vari giuochi, che verserà mensilmente al Deputato Tesoriere;

- 5) Curare l'esatta applicazione dei regolamenti dei vari giochi e decidere inappellabilmente in caso di controversia tra giocatori, fatte salve le competenze del Collegio dei Probiviri;
- 6) Fissare i prezzi della cucina e della buvetteria controllando il servizio, la qualità e la quantità di quanto servito ai Soci.
- 7) Il Deputato all'interno ed ai giochi, su conforme parere della Deputazione, potrà nominare uno o più collaboratori.

Parte Nona IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 48 Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci, tra i quali il Presidente eletto a norma dell'art. 34.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono valide se sono presenti almeno due membri, tra i quali il Presidente.

Tutte le sedute del Collegio Sindacale devono essere verbalizzate in apposito registro, ed i verbali porteranno in calce le firme degli intervenuti.

Il Collegio Sindacale ha tutte le funzioni che ad esso vengono attribuite dalla legge.

Il Collegio Sindacale, d'accordo con il Deputato Tesoriere, stabilirà le forme dei bilanci, esaminerà trimestralmente i libri contabili, convaliderà le giustificazioni delle spese sostenute e potrà fare saltuari controlli di cassa.

Parte Decima MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE E SCIoglimento DEL SODALIZIO

Art. 49 Le modifiche al presente Statuto dovranno essere proposte o dalla Deputazione o da almeno un quinto dei Soci maggiorenni. Esse saranno votate, a norma dell' art. 23, dall'Assemblea dei Soci.

Art. 50 La proposta di scioglimento del Sodalizio potrà essere avanzata dalla Deputazione che abbia deliberato in tal senso all'unanimità. Essa verrà poi votata dall'Assemblea dei Soci, a norma dell, art. 23.

Art. 51 Ad avvenuta deliberazione dello scioglimento del Circolo, l'assemblea dei Soci procederà alla nomina di uno o più liquidatori, al fine di ottemperare all'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio così come previsto dalla dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Parte Undicesima DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 52 Il Socio che volesse avanzare delle proposte o dei reclami, dovrà farlo per iscritto, indirizzandoli al Presidente e servendosi di apposito libro reclami che sarà tenuto dal Collegio dei Probiviri, il quale però sottoporrà il reclamo all'esame della Deputazione dopo essersi accertato della serietà e della fondatezza del reclamo stesso.

Art. 53 L'anno sportivo e finanziario del Circolo comincia il 1° Gennaio e finisce il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 54 E' vietato rigorosamente ai non Soci di frequentare i locali Sociali o di intrattenervisi.

In rari casi eccezionali potranno essere rilasciati inviti a frequentare i locali Sociali o i campi e le attrezzature sportive, per un periodo massimo di 15 giorni. Detti inviti dovranno essere firmati dal Presidente e non potranno essere rinnovati alla stessa persona.

La qualifica di < ospite temporaneo > può essere concessa dalla Deputazione, su richiesta di un socio, a stranieri, anche se residenti a Palermo o Italiani solo temporaneamente ivi residenti.

L'ospite temporaneo, dopo delibera della Deputazione, può frequentare il primo mese gratuitamente per poi continuare a frequentare pagando il doppio della quota bimestrale pagata dal socio ordinario.

La durata della qualifica di ospite temporaneo è bimestrale ed è tacitamente rinnovabile, importa l'obbligo del pagamento anticipato del contributo bimestrale fissato dalla Deputazione del Circolo. Il mancato adempimento di tale obbligo importa la perdita immediata della qualifica. L'ospite temporaneo inadempiente può essere riammesso solo dietro pagamento dei contributi bimestrali non versati o per l'accoglimento di una ulteriore domanda di ammissione da parte della Deputazione. L'ospite temporaneo può ottenere la qualifica di < Socio Ordinario > secondo le modalità fissate dall'art. 8.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 55 Il Collegio dei Probiviri è eletto dalla Assemblea a scrutinio segreto fra i soci di età superiore a 40 anni con almeno otto anni di iscrizione al Circolo, che non abbiano mai subito sanzioni disciplinari all'interno del Circolo o riportato condanne penali; resta in carica per la durata di quattro anni e fino all'elezione del successivo Collegio dei Probiviri.

Non è eleggibile ad alcuna carica sociale chi già ne ricopre un'altra e/o sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi. E', altresì, non eleggibile chi abbia in essere liti pendenti contro il Circolo innanzi agli organi giurisdizionali o arbitrali.

Il successivo accertamento o la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità comporta l'immediata declaratoria di decadenza dalla carica sociale in atto ricoperta.

La votazione per l'elezione dei Probiviri avviene su apposita scheda contenente il nominativo dei singoli candidati.

L'elettore deve esprimere non più di cinque preferenze. E' nulla la scheda contenente più di cinque preferenze.

Le candidature alla carica di Probiviro, sottoscritte dai candidati, devono essere presentate almeno sette giorni prima dell'Assemblea convocata per le elezioni in prima convocazione.

Sono proclamati Probiviri i cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.

Il Collegio dei Probiviri nel corso della prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente.

Le sedute del Collegio dei Probiviri sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente.

Il Collegio dei Probiviri:

a) ha il compito di vigilare sul comportamento morale e disciplinare dei soci, dei Giocatori del Circolo, degli Organi sociali, nonché dei partecipanti a qualsiasi titolo alla vita associativa;

b) si attiva autonomamente o su segnalazione;

c) opera senza particolari formalità, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;

d) adotta i provvedimenti disciplinari con deliberazione motivata;

e) dirime come amichevole compositore, ove richiesto, qualsiasi controversia insorta fra i soci.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare sono:

a) l'ammonizione;

b) la censura;

c) la sospensione a termine fino al massimo di un anno, con le conseguenze previste dal precedente art. 17, III comma;

c) la proposta di radiazione che dovrà, poi, essere confermata dall'Assemblea.

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione scritta dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Tutti i provvedimenti e le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili dai soci e dai Giocatori del Circolo innanzi agli organi di giustizia sportiva previsti dal successivo art 56 entro 15 giorni dalla comunicazione scritta agli interessati.

VINCOLO DI GIUSTIZIA E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 55 BIS I soci e i Giocatori del Circolo si impegnano ad adire gli organi di giustizia sportiva richiamati dallo Statuto della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), con i termini e modalità stabiliti dal Regolamento di giustizia della stessa F.I.T., nelle materie di cui all'art. 2 della legge 280/2003 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Si obbligano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale le controversie di ordine economico che dovessero insorgere tra di essi e con la Associazione, per fatti correlati alla attività sportiva o associativa.

L'inosservanza della presente disposizione comporta a carico dei trasgressori l'adozione dei provvedimenti disciplinari prescritti dalla F.I.T.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 56 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché a quelle contenute sia nel Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e sue eventuali modifiche ed integrazioni, sia nella Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Le modifiche che sono state apportate in data 12/12/2004 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005.

ISTITUZIONE E NOMINA PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea dei Soci, su proposta della Deputazione, può riconoscere eccezionalmente, a titolo onorifico, la carica di Presidente Onorario ai Soci che per meriti sportivi, amministrativi e dirigenziali, sia in campo regionale che nel campo nazionale, abbiano contribuito nel tempo allo sviluppo del sodalizio e al significativo riconoscimento del suo prestigio.

La carica di Presidente Onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più persone.

APPENDICE

Il presente Statuto è stato per la prima volta discusso ed approvato dai 24 Soci Fondatori firmatari dell'atto di costituzione del Circolo il 10 Gennaio 1926; è stato successivamente modificato di autorità in regime fascista dalla F.I.T. il 14 Gennaio 1935; successivamente è stato rielaborato, discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori del 24 Settembre 1944; successivamente ancora è stato modificato ed approvato nei giorni 4 Gennaio e 22 Febbraio 1948 dall'Assemblea dei Soci Fondatori e Vitalizi; è stato discusso, modificato ed approvato nella seduta dell'8 Novembre 1959 dall'Assemblea dei Soci Onorari, Fondatori e Vitalizi, modificato ancora con votazione per corrispondenza del 26 Maggio 1968; è stato rielaborato, discusso ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, Vitalizi ed Anziani del 21 Giugno 1987, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori, Vitalizi ed Anziani del 12 dicembre 2004, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 marzo 2007, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 30 marzo 2008. Infine, è stato modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 novembre 2012 e dall'Assemblea dei Soci del 5 maggio 2013.